



**ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI
E
INTESA SANPAOLO**

**Protocollo di intesa sulla Conciliazione
Parmalat SPIMI**

Roma, 20 febbraio 2008

Struttura del documento

Struttura del Protocollo

Premessa

Regolamento

- Disposizioni generali
- Accesso alla procedura
- La Commissione di Conciliazione
- La Segreteria tecnica
- La Procedura
- I Criteri di valutazione

Allegati

Premessa

1. Intesa Sanpaolo valuta molto positivamente le esperienze conciliative fino ad oggi condotte in collaborazione con le Associazioni dei consumatori.
2. Considera opportuno riconfermare l'impegno assunto con le organizzazioni consumeristiche all'interno del "Protocollo di intesa sulla Conciliazione per i bond in default" del 2004.
3. Propone alle Associazioni di estendere la Procedura di Conciliazione ai clienti ex Sanpaolo IMI che hanno acquistato bond Parmalat andati in default, mantenendo inalterati i principi e i criteri di valutazione al fine di garantire omogeneità di trattamento a tutta la clientela del gruppo.
4. Per quanto precede i contenuti di questo documento fanno riferimento ai soli aspetti di aggiornamento tecnico che il tempo trascorso e i fatti intervenuti ci impongono di considerare.
5. **Le parti convengono inoltre sulla necessità di adottare ai tavoli di lavoro il criterio guida generale della flessibilità nell'esame delle singole posizioni, alla luce dell'esperienza maturata e del principio di equità.**

Struttura del documento

Struttura del Protocollo

Premessa

Regolamento

- Disposizioni generali
- Accesso alla procedura
- La Commissione di Conciliazione
- La Segreteria tecnica
- La Procedura
- I Criteri di valutazione

Allegati

Regolamento/Disposizioni Generali/1

Le ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI

Acu, Adiconsum, Adoc, Adusbef, Altroconsumo, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Codacons, Codici, Confconsumatori, Ctcu, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori,
definiscono di comune accordo
con il Gruppo INTESA SANPAOLO

la Procedura di Conciliazione di seguito illustrata in questo Protocollo e ispirata ai principi contenuti nelle Raccomandazioni UE 1998/257e 2001/310 di
indipendenza, trasparenza, contraddittorio, legalità, libertà, rappresentanza, efficacia, equità

1. Alla procedura di Conciliazione possono far ricorso i singoli consumatori, clienti delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo, che hanno acquistato bond Parmalat attraverso il Gruppo SPIMI(*).
2. Non sono ammessi alla procedura le società di qualsiasi tipo, coloro che abbiano acquistato i titoli attraverso il sito internet delle banche del Gruppo, coloro che abbiano acquistato i bond attraverso banche o i promotori finanziari al di fuori del Gruppo Intesa Sanpaolo.

(*) Composto da: IBSPT, Banco Napoli, CARIPARO, CARISBO, Banca dell'Adriatico, CARIVE, CariFrVG, FIDEURAM.

Regolamento/Disposizioni Generali/2

3. La controversia in sede conciliativa viene discussa e decisa all'interno di apposite Commissioni di Conciliazione, secondo equità e sulla base di criteri di valutazione concordati con le Associazioni dei Consumatori ed esplicitati all'interno di questo Protocollo.
4. La composizione delle Commissioni è stabilita in modo paritetico fra rappresentanti delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo e le Associazioni dei Consumatori.
5. L'esame da parte della Commissione avviene caso per caso, realizzandosi nella possibilità di formulare al cliente una proposta transattiva di vario grado, oppure nell'esclusione di questa ipotesi.
6. Nel caso in cui la proposta venga accettata dal cliente la Conciliazione ha esito positivo e la controversia si intende risolta definitivamente con conseguente rinuncia a ogni diritto e azione.
7. In caso di esito negativo del tentativo di Conciliazione ciascun cliente rimarrà naturalmente libero di ricorrere a tutte le iniziative che riterrà più opportune per tutelare i propri interessi.
8. Il cliente può revocare la propria domanda di adesione alla procedura fino a quando il suo caso non è pervenuto all'esame della Commissione.

Regolamento/Accesso alla procedura/1

1. Il cliente ha accesso gratuito alla procedura di Conciliazione.
 2. Per accedere alla procedura è necessario compilare apposita domanda da consegnare presso le filiali delle banche del Gruppo. Il mancato conferimento dei dati richiesti comporterà l'inammissibilità alla procedura di Conciliazione.
 3. La domanda potrà essere presentata a partire dal 7 aprile 2008 e non oltre il 30 giugno 2008, salvo proroga decisa concordemente fra le parti.
 4. La possibilità di ricorrere alla procedura di Conciliazione sarà comunicata in modo scritto dalle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo a tutta la clientela potenzialmente interessata.
 5. Il cliente può presentare domanda di accesso alla procedura di Conciliazione anche attraverso un' Associazione di Consumatori a sua scelta fra quelle firmatarie del Protocollo. L'Associazione, in funzione della particolarità del caso presentato e della disponibilità del cliente a transigere, si riserverà di orientarlo verso forme di tutela diverse da quella conciliativa.
 6. Il cliente, nel presentare la domanda, può indicare l'Associazione di Consumatori, tra quelle firmatarie, da lui prescelta per la discussione del suo caso all'interno della Commissione.
 7. Il modulo di domanda sarà reperibile anche presso le filiali delle banche del Gruppo, presso le Associazioni dei Consumatori firmatarie del Protocollo, oppure scaricabile dal sito internet di Intesa Sanpaolo: www.xxxxxxxxxxxx.it
 8. Presentando domanda di accesso alla procedura il cliente chiede alla Commissione di esaminare il proprio caso al fine di ricercare una transazione conciliativa.
-

Regolamento/Accesso alla procedura/2

9. La presentazione della domanda comporta per il cliente l'adesione integrale ai principi e alla procedura contenuti nel presente Protocollo: a tale scopo le banche del Gruppo Intesa Sanpaolo si impegnano a diffonderlo attraverso le proprie filiali, presso le Associazioni dei Consumatori firmatarie, sul proprio sito internet.
10. Il cliente che presenta domanda di Conciliazione rinuncia espressamente all'eventuale reclamo già presentato alla banca e potrà riproporlo in caso di esito negativo.
11. Il cliente che presenta domanda di Conciliazione, ove abbia precedentemente inviato istanza al Conciliatore Bancario, deve informare tale organismo di aver prodotto la richiesta di Conciliazione sospendendo contestualmente detta azione.
12. Il cliente e la banca rinunciano ad avvalersi dell'eventuale decisione del Conciliatore Bancario emanata successivamente all'accettazione della proposta transattiva.
13. Il cliente è ammesso alla procedura di Conciliazione anche nel caso in cui avesse già avviato una causa civile nei confronti delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo: in tal caso il cliente e la banca si impegnano, compatibilmente con la normativa vigente, a richiedere un congruo rinvio della causa.

In caso di impossibilità di chiedere o ottenere il rinvio, il cliente e la banca si impegnano a non avvalersi degli effetti della sentenza eventualmente intervenuta successivamente all'accettazione della proposta transattiva.

Regolamento/La Commissione di Conciliazione/1

1. Sono istituite N° 5 Commissioni di Conciliazione che presiedono, ognuna per la competenza territoriale di seguito assegnata, alle attività decisionali descritte nel presente Regolamento.
2. Le aree territoriali di competenza sono così suddivise:
 - ┆ Commissione 1: Nord-Est (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna)
 - ┆ Commissione 2: Nord-Ovest (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria)
 - ┆ Commissione 3: Lombardia
 - ┆ Commissione 4: Sud (Puglia, Basilicata, Sicilia, Campania, Calabria)
 - ┆ Commissione 5: Centro (Lazio, Toscana, Sardegna, Umbria, Abruzzo, Molise, Marche)
3. Le Commissioni 1 e 2 con sede a Torino, la Commissione 3 a Milano, le Commissioni 4 e 5 a Roma
4. Il compito delle Commissioni è quello di esaminare le singole posizioni, discutere e decidere formulando una proposta caso per caso, secondo equità e in base ai criteri di valutazione più avanti esposti.
5. Le riunioni delle Commissioni non sono pubbliche, le informazioni fornite nel corso delle sedute devono considerarsi riservate e saranno trattate esclusivamente per le finalità relative alla procedura conciliativa.

Regolamento/La Commissione di Conciliazione/2

6. Qualora ritenesse opportuno un approfondimento di indagine, la Commissione ha facoltà di richiedere ulteriori elementi alla Segreteria Tecnica che provvederà ad informarne il cliente o la funzione della banca interessata, anche per un' eventuale convocazione.
7. Nel definire l'eventuale proposta transattiva di conciliazione i componenti della Commissione rappresentano pariteticamente e rispettivamente il cliente e le banche del Gruppo Intesa Sanpaolo.
8. Le Commissioni sono paritetiche e composte da un rappresentante delle Associazioni dei Consumatori e da un rappresentante delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo (Conciliatori), eventualmente coadiuvati reciprocamente da un assistente senza diritto di voto.
9. Al fine di garantire la presenza nelle Commissioni di tutte le Associazioni firmatarie i relativi rappresentanti si alterneranno con criterio turnario. Le richieste dei clienti che, all'atto della domanda, avessero specificato l'Associazione deputata alla discussione del proprio caso, saranno inserite nelle sessioni di lavoro in cui è prevista la presenza di tale Associazione.
10. Intesa Sanpaolo fornirà alle Commissioni il supporto logistico, organizzativo e di segreteria per lo svolgimento delle proprie attività.
11. La Commissione si riunisce di norma con cadenza bisettimanale prefissata in base ai casi assegnati da discutere.
12. Le spese relative al funzionamento delle Commissioni sono interamente a carico di Intesa Sanpaolo.

Regolamento/La Commissione di Conciliazione/3

13. Ai rappresentanti delle Associazioni componenti delle Commissioni sarà riconosciuto dalla Banca un rimborso spese forfetario di € 100 per ogni caso discusso e in ogni modo concluso.
14. La Commissione territorialmente competente è quella della filiale presso la quale il cliente è solito operare sul deposito amministrato.
15. E' fatta salva la possibilità, da parte della Segreteria Tecnica che assegna i casi per competenza territoriale, di poter disporre la discussione in altra Commissione qualora il flusso delle domande generi uno squilibrio di attività o qualora sia richiesto dai rappresentanti delle Associazioni.

Regolamento/La Segreteria Tecnica/1

1. E' istituita la Segreteria Tecnica delle Commissioni con compiti amministrativi, di coordinamento dei lavori delle Commissioni e controllo della correttezza formale della procedura.
2. Ad essa pervengono tutte le richieste inoltrate dai clienti attraverso filiali e Associazioni dei Consumatori.
3. Compiti della Segreteria Tecnica:
 - ┆ valutare la ricevibilità formale delle domande in base al presente Regolamento,
 - ┆ verificare l'esistenza di eventuali reclami o cause,
 - ┆ assegnare i casi alle Commissioni competenti territorialmente,
 - ┆ convocare le sedute delle Commissioni formulando il calendario dei casi in discussione,
 - ┆ informare il cliente della data di discussione del caso, riscontrando da parte della Commissione l'eventuale necessità di acquisire ulteriori elementi anche attraverso la convocazione delle parti,
 - ┆ mettere a disposizione della Commissioni le informazioni necessarie alla valutazione in base ai criteri del Regolamento,
 - ┆ ricevere dalle Commissioni gli esiti delle sedute informandone il cliente,

Regolamento/La Segreteria Tecnica/2

- ┆ informare, nel caso della formulazione di una proposta transattiva da parte della Commissione, la filiale e il cliente, inviando a quest'ultimo tutte le necessarie istruzioni sulle modalità da seguire per la possibile accettazione della proposta,
 - ┆ tenere l'archivio aggiornato della documentazione e delle attività svolte dalle Commissioni.
4. La Segreteria Tecnica è composta da personale delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo appartenenti alle funzioni coinvolte nel processo, e potrà essere integrata da altro personale per gli aspetti operativi.

Regolamento/La Procedura/1

1. La procedura di Conciliazione si intende instaurata all'atto del ricevimento della domanda del cliente da parte della filiale della banca o dell'Associazione di Consumatori firmataria del Protocollo presso la quale il cliente decidesse di presentarla.
2. Tutte le domande presentate alle filiali o alle Associazioni dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo:
Alla Commissione di Conciliazione Associazioni dei Consumatori - Gruppo Intesa Sanpaolo
c/o Segreteria Tecnica di Banca Intesa Sanpaolo, Via Bisceglie 120 - 20152 Milano
3. La Segreteria Tecnica, ricevute le domande, ne valuta l'accogliibilità formale in base al presente Regolamento, comunicando e motivando al cliente l'eventuale diniego.
4. Verificata l'esistenza di eventuali cause preesistenti sul caso in esame, la Segreteria Tecnica chiede al cliente di presentare, laddove possibile, un rinvio alla prima udienza utile e fino alla fine del processo conciliativo.
5. La Segreteria istruisce il caso acquisendo le notizie necessarie relativamente ai criteri di valutazione concordati, invia le informazioni alla Commissione competente convocando e calendarizzando la seduta in cui verrà discusso il caso.
6. Nel caso in cui la Commissione ritenesse opportuni ulteriori approfondimenti lo comunica alla Segreteria Tecnica che provvede a raccogliere le informazioni richieste ed, eventualmente, a convocare il cliente o la funzione della banca interessata.
7. Il procedimento si conclude sempre con la sottoscrizione, da parte dei componenti la Commissione, di un verbale di: (a) accordo, con eventuale proposta transattiva; (b) mancato accordo.

Regolamento/La Procedura/2

8. Valutato il caso secondo i criteri condivisi nel Protocollo la Commissione formula l'eventuale proposta transattiva, la invia alla Segreteria Tecnica che la trasmette in originale al cliente e in copia alla filiale interessata, indicando altresì al cliente di presentarsi, entro 20 giorni dal ricevimento della proposta, presso la filiale di riferimento per accettarla formalmente mediante sottoscrizione della copia. Se il cliente non si sarà presentato dopo tale termine, fatte salve le cause di forza maggiore dimostrate, la proposta si intenderà automaticamente rifiutata.
9. Nel caso in cui il cliente accetti la proposta transattiva della Commissione la Conciliazione ha esito positivo, la controversia si intende quindi risolta in modo definitivo con conseguente rinuncia ad ogni relativo diritto e azione nei confronti del Gruppo Intesa Sanpaolo.
10. In caso di accettazione la somma viene liquidata al cliente attraverso accredito su c/c al netto delle ritenute di legge entro 30 giorni dalla firma.
11. La filiale, raccolta la firma di accettazione ed eseguito il rimborso, invia copia dell'atto firmato e del pagamento alla Segreteria Tecnica.
12. L'accordo è immediatamente vincolante per le parti dal momento in cui il cliente abbia portato a conoscenza della filiale l'accettazione della proposta con le modalità illustrate. Le parti riconoscono nel contenuto della Conciliazione l'espressione della loro concorde volontà contrattuale.
13. L'esito positivo della Conciliazione estingue l'eventuale reclamo inoltrato dal cliente precedentemente alla sua richiesta di adesione alla procedura.

Regolamento/La Procedura/3

14. Nel caso di esito positivo della Conciliazione le Associazioni dei Consumatori firmatarie del presente Protocollo e i clienti che vi fossero ricorsi con soddisfazione si impegnano ad astenersi da future iniziative legali sul caso nei confronti del Gruppo Intesa Sanpaolo, rinunciando formalmente a quelle eventualmente in atto al momento della richiesta di Conciliazione.
15. Nel caso di mancata formulazione della proposta transattiva, i componenti della Commissione ne danno atto sottoscrivendo un Verbale di mancato accordo o rigetto dell'istanza da inviarsi alla Segreteria Tecnica che informa il cliente.
16. La mancata accettazione della proposta da parte del cliente non costituisce precedente vincolante per la banca, né può essere invocato o prodotto a danno della banca stessa.
17. Nel caso di impossibilità del Conciliatore delle Associazioni a partecipare alla riunione della Commissione saranno preventivamente predisposti dalle Associazioni stesse appositi elenchi di sostituzioni.
18. Nel caso di assenza di uno dei Conciliatori i casi previsti in discussione saranno nuovamente calendarizzati dalla Segreteria Tecnica.
19. Il cliente che per qualsiasi motivo decidesse di revocare la propria adesione alla procedura dovrà comunicarlo a mezzo raccomandata A.R. alla Segreteria Tecnica prima della discussione del caso indicando il numero di pratica.

Regolamento/I criteri di valutazione/Premessa

1. I clienti che hanno acquistato titoli di società coinvolte nei default hanno caratteristiche socio/economiche e comportamenti molto difforni e spaziano dal piccolo risparmiatore inesperto all'investitore sofisticato che agisce in tutta consapevolezza nell'effettuare i propri investimenti
2. Analogamente i clienti si differenziano per la loro propensione al rischio e mentre alcuni effettuano abitualmente "scommesse", altri molto raramente mettono a rischio il proprio patrimonio.
3. Siamo convinti che i gestori del Gruppo Intesa Sanpaolo abbiano di norma operato correttamente nel rispetto delle normative al momento vigenti e delle volontà espresse dai clienti.
4. Per questo si è deciso di non procedere a un rimborso generalizzato, ma di esaminare "caso per caso" la situazione dei singoli clienti e di valutare l'eventualità di un rimborso sulla base di criteri oggettivi predefiniti.
5. L'ammissibilità alla procedura è regolata ai punti 1 e 2 del presente Regolamento/Disposizioni Generali.
6. Allo scopo di rendere omogeneo il lavoro di analisi dei casi da parte delle Commissioni, le Associazioni dei Consumatori firmatarie e le banche del Gruppo Intesa Sanpaolo definiscono di comune accordo i sottostanti criteri di valutazione dei singoli casi. La loro applicazione da parte delle Commissioni, nelle modalità e secondo i criteri di seguito descritti, concorrerà a definire le eventuali proposte transattive.

Regolamento/I criteri di valutazione/Schema

Schema generale delle possibilità di rimborso

- └ **Ipotesi A** **0%**

- └ **Ipotesi B** **fino al 60%**
Applicazione dei criteri al controvalore dell'investimento iniziale rettificato dal valore medio dei titoli ricevuti (azioni + warrant).
Determinazione del valore medio azioni e warrant in base ai corsi di borsa da ottobre 2005 a fine febbraio 2008.
Il titolo resta in possesso del cliente così come le cedole incassate.

- └ **Ipotesi C** **fino al 100%**
Applicazione dei criteri al controvalore dell'investimento iniziale rettificato dal valore medio dei titoli ricevuti (azioni + warrant).
Determinazione del valore medio azioni e warrant in base ai corsi di borsa da ottobre 2005 a fine febbraio 2008.
Il titolo resta in possesso del cliente così come le cedole incassate.

Regolamento/I criteri di valutazione/Ipotesi

Ipotesi A: criteri che possono comportare l'esclusione dal rimborso

Le Commissioni di Conciliazione determineranno l'esclusione del cliente dall'ipotesi di rimborso qualora si delineino le seguenti posizioni:

┆ **Professione**

Saranno esclusi dal rimborso tutti i clienti che, operando in settori che comportano la conoscenza dei mercati finanziari come ad esempio quelli bancari, finanziari o assicurativi, o appartenendo a responsabilità manageriali di qualsiasi tipo di azienda, risultino oggettivamente in possesso di **competenze professionali** tali da rendere consapevole la scelta di acquisto.

(Esempi: promotore finanziario, direttore finanziario di SpA o Srl, addetti titoli di istituti di credito, dipendenti di SIM o SGR).

┆ **Comportamento di investimento (*)**

Saranno esclusi dal rimborso i clienti che abbiano nel tempo dimostrato un comportamento di investimento **“speculativo”** o **“aggressivo”**. Il comportamento di investimento del cliente sarà valutato secondo la combinazione dei seguenti criteri:

- a) Tipologia dei prodotti acquistati b) Frequenza di movimentazione del portafoglio

┆ **Coerenza con il profilo di rischio (*)**

Saranno esclusi dal rimborso i clienti il cui ammontare di titoli presenti in portafoglio era **coerente** con il profilo di rischio definito per il cliente o comunque desumibile in base al comportamento di investimento rilevato nel tempo.

(*) I parametri e i pesi che determinano la valutazione relativa a questi criteri sono contenuti nelle pagine 27-29.

Regolamento/ I criteri di valutazione/ Ipotesi

Ipotesi B: criteri che comportano l'accesso al rimborso fino al 60 % (*)

┆ Comportamento di investimento

La Commissione, una volta escluso che il comportamento tipico del risparmiatore sia da considerare "speculativo" o "aggressivo", valuterà il grado della propensione al rischio del cliente in base al tipo di titoli posseduti e alla frequenza di operazioni di negoziazione effettuate (da 0% al 10%).

┆ Coerenza profilo di rischio

La Commissione, una volta esclusa la coerenza dell'ammontare dell'investimento con il profilo di rischio del cliente, valuterà il grado dell'eventuale incoerenza fra l'ammontare dell'investimento in corporate bond andati in default e il profilo di rischio (da 0% al 20%).

┆ Rating/non rating della società emittente

La Commissione valuterà la presenza o meno del rating ufficiale e l'eventuale livello al momento dell'acquisto (da 0% al 10%).

┆ Ruolo svolto dalla banca

La Commissione valuterà il ruolo svolto dalla banca, compreso fra quello di puro broker e quello di collocatore (da 0% al 10%).

┆ Informativa fornita

La Commissione valuterà il grado dell'eventuale inadeguatezza (da 0% al 10%).

(*) I parametri e i pesi che determinano la valutazione relativa a questi criteri sono contenuti nelle pagine 27-32.

Regolamento/I criteri di valutazione/Ipotesi

Ipotesi C: criteri che comportano l'accesso al rimborso fino al 100 %

Potranno essere sottoposti ad ulteriore valutazione, che attribuisca un rimborso fino al 100%, i casi in cui il default dei bond sottoposti a Conciliazione abbia originato situazioni di particolare disagio economico e/o criticità personale e familiare del cliente (comprovate da ulteriori informazioni oggettive).

Tale possibilità potrà essere considerata nei casi in cui la valutazione del rimborso nella precedente Ipotesi B abbia raggiunto almeno il 40%.

Regolamento/ I criteri di valutazione

Data di esclusione

Parmalat 24.12.2003

data di sospensione del titolo dalle quotazioni

Regolamento/I criteri di valutazione

Titoli oggetto della Procedura di conciliazione

Alla procedura di Conciliazione possono far ricorso i singoli consumatori, clienti delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo, che hanno acquistato (precedentemente alla data di esclusione) bond Parmalat attraverso il Gruppo SPIMI (*).

(*) Composto da: IBSPT, Banco Napoli, CARIPARO, CARISBO, Banca dell'Adriatico, CARIVE, CariFrVG, FIDEURAM.

ISIN	TITOLO	TASSO	DIVISA	EMISS.	SCADENZA	ISIN	TITOLO	TASSO	DIVISA	EMISS.	SCADENZA
GB0054047484	Parm. Finanziaria Spa 98/10 5,6%	5,60%	ITL	16-feb-98	16-feb-10	XS0106583577	Parm. Fin. Corp BV 6,25% 00/2005	6,25%	EUR	07-feb-00	07-feb-05
IT0000960044	Parm. Finanziaria Spa 97/07 TV	Var	ITL	02-gen-97	02-gen-07	XS0118659688	Parm. Fin. Corp BV 7% 00/2007	7,0%	EUR	23-ott-00	23-ott-07
IT0001157202	Parm. Finanziaria Spa 97/07 2A TF/TV	var	ITL	01-ott-97	01-ott-07	XS0123321068	Parm. Fin. Corp BV 6% 01/2006	6,0%	EUR	06-feb-01	06-feb-06
KYG693261094	Parm. Capital Fin. LTD FRN 98/2049	var	EUR	02-giu-98	perpetual	XS0132599175	Parm. Fin. Corp BV 6,8% 08	6,8%	EUR	25-lug-01	25-lug-08
XS0073339433	Parm. Brasil 9,125% 97/05	9,125%	ITL	18-feb-97	18-feb-05	XS0135579349	Parm. Fin. Corp BV 5,125% 04	5,125%	EUR	20-set-01	20-ott-04
XS0074477364	Parm. Brasil 10,2% 97/05	10,2%	ITL	24-mar-97	24-mar-05	XS0140751941	Parm. Fin. Corp BV 5,875% 07	5,875%	EUR	18-gen-02	18-gen-07
XS0083921881	Parm. Fin. Corp BV 0% 98/28 ZeroC	zero coup	ITL	18-feb-98	18-feb-28	XS0156987058	Parm. Fin. Corp BV 5,25% 04	5,25%	EUR	13-dic-02	13-dic-04
XS0084903847	Parm. Cap. Neth. BV 1% 98/05 Conv	1% + riv.	EUR	19-mar-98	31-dic-05	XS0158370121	Parm. Soparfi S.A. 0% 02/22 ZeroC	zero coup	EUR	12-dic-02	12-dic-22
XS0085752748	Parm. Fin. Corp BV FRN 98/2005 TV	var	EUR	16-apr-98	18-apr-05	XS0176831013	Parm. Fin. Corp BV 6,125% 10	6,125%	EUR	29-set-03	29-set-10
XS0089553365	Parm. Capital Fin. LTD 6,625% 98/08	6,625%	USD	13-ago-98	13-ago-08	XS0072522690	Parm. Brasil 9,75% 97/05	9,75%	USD	06-feb-97	02-gen-05
XS0095639620	Parm. Fin. Corp BV 5,5% 99/09	5,5%	EUR	30-mar-99	30-mar-09	US70175KD206	Parm. Brasil 9,75% 97/05	9,75%	USD	06-feb-97	02-gen-05
XS0098549164	Parm. Fin. Corp BV 4,625% 99/04	4,625%	EUR	23-giu-99	23-giu-04	KYG693262084	Parm. Capital Fin. LTD TV 4,51%	var	ITL	02-dic-97	perpetual
XS0098549677	Parm. Fin. Corp BV 4% 99/09FRN	var	EUR	23-giu-99	23-giu-09	XS0146388656	Parm. Soparfi S.A. TF 6,125% /2032	6,125%	EUR	23-mag-02	23-mag-32
XS0100135770	Parm. Fin. Corp BV 4,25% 99/09FRN	var	EUR	03-ago-99	03-ago-09						

Regolamento/I criteri di valutazione

Clienti non ammessi alla procedura

- 1) Società di qualsiasi tipo.
- 2) Clienti che hanno acquistato i titoli attraverso il sito Internet delle banche del Gruppo.
- 3) Clienti che hanno acquistato i bond attraverso banche o promotori finanziari al di fuori del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Nota: sarà possibile per le Associazioni, attraverso la Segreteria Tecnica, conoscere i casi non ammessi alla procedura con breve motivazione.

Qualora l'acquisto mediante il sito internet sia avvenuto a seguito di una comprovata sollecitazione della filiale la domanda di conciliazione sarà ritenuta ammissibile.

Regolamento/I criteri di valutazione

Clienti con rimborso pari a zero

- 1) Clienti che, operando in settori che comportino la conoscenza dei mercati finanziari come ad esempio quelli bancari, finanziari o assicurativi o svolgendo attività manageriali in qualsiasi tipo di azienda, risultino oggettivamente in possesso di competenze professionali tali da rendere consapevole la scelta di acquisto (esempi: promotore finanziario, direttore finanziario di SpA o Srl, addetti titoli di istituti di credito, dipendenti di SIM o SGR, ecc.).
- 2) Clienti che abbiano nel tempo dimostrato un comportamento di investimento “**speculativo**” o “**aggressivo**”. Il comportamento di investimento del cliente sarà valutato secondo la combinazione dei seguenti criteri:
 - a) tipologia dei prodotti acquistati,
 - b) frequenza di movimentazione del portafoglio.
- 3) Clienti il cui ammontare di titoli presenti in portafoglio era **coerente con il profilo di rischio** definito per il cliente o comunque desumibile in base al comportamento di investimento rilevato nel tempo.

Regolamento/I criteri di valutazione

Criteri che determinano l'accesso al rimborso fino al 60%

Applicazione dei criteri al controvalore dell'investimento iniziale rettificato dal valore medio dei titoli ricevuti (azioni + warrant).

Determinazione del valore medio azioni e warrant in base ai corsi di borsa da ottobre 2005 a fine febbraio 2008.

- 1) Comportamento di investimento** - Una volta escluso che il comportamento tipico del risparmiatore sia da considerare "speculativo" o "aggressivo", la Commissione valuterà la propensione al rischio del cliente in base al tipo di titoli posseduti e alla frequenza di operazioni di negoziazione effettuate (peso da 0% al 10%).
 - 2) Coerenza profilo di rischio** - Una volta esclusa la coerenza dell'ammontare dell'investimento con il profilo di rischio del cliente, la Commissione valuterà il grado della mancata coerenza fra l'ammontare dell'investimento in corporate bond andati in default e il profilo di rischio (peso da 0% al 20%).
 - 3) Tipologia di titolo** - La Commissione valuterà la presenza o meno del rating ufficiale dell'emittente del titolo (peso da 0% al 10%).
 - 4) Ruolo svolto dalla banca** - La Commissione valuterà il ruolo svolto dalla banca, compreso fra quello di puro broker e quello di collocatore (peso da 0% al 10%). Il ruolo della banca sarà valutato esclusivamente per gli acquisti effettuati nell'intervallo di tempo dal lancio dell'emissione alla data di regolamento (Grey Market) e per le banche del gruppo coinvolte all'epoca dell'emissione.
 - 5) Informativa fornita** - La Commissione valuterà il grado dell'eventuale inadeguatezza (peso da 0% al 10%).
-

Regolamento/ I criteri di valutazione

Criteri che determinano l'accesso al rimborso fino al 60%

1) Determinazione del comportamento di investimento/1

La tipologia dei titoli acquistati può essere valutata verificando:

- le attività possedute dal cliente al momento del primo acquisto di bond oggetto della conciliazione, ad esclusione dei suddetti titoli e comprendendo liquidità di c/c, fondi comuni, polizze assicurative;
- i movimenti sui Depositi Amministrati del cliente nell'anno precedente il primo acquisto.

A questo scopo le attività verranno così classificate:

Alto Rischio	azioni (esclusi collocamenti azionari per la privatizzazione di società pubbliche -allegato 3), covered warrant, derivati, fondi azionari, hedge fund
Medio Rischio	collocamenti azionari per la privatizzazione di società pubbliche (allegato 3), obbligazioni corporate con rating, obbligazioni no rating, fondi obbligazionari corporate, fondi bilanciati, fondi high yield, obbligazioni paesi emergenti (allegato 1)
Basso Rischio	obbligazioni bancarie italiane, obbligazioni di enti sovranazionali (BEI, World Bank, ecc.), titoli di stato paesi OCSE (allegato2), fondi obbligazionari e monetari
Bassissimo Rischio	BOT, CCT, CTZ, e BTP se tenuti fino alla scadenza

La frequenza delle operazioni di acquisto e vendita dell'anno precedente all'acquisto può essere classificata sulla base della seguente tabella:

Frequenza operazioni	Alta (più di 10 operazioni anno)	Media (da 8 a 10 operazioni anno)	Bassa (da 6 a 7 operazioni anno)	Bassissima (fino a 5 operazioni anno)
-----------------------------	--------------------------------------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------	-------------------------------------------------

Regolamento/I criteri di valutazione

Criteri che determinano l'accesso al rimborso fino al 60%

1) Determinazione del comportamento di investimento/2

Combinando tipologia di titoli acquistati e frequenza delle operazioni possono essere individuati 3 diversi profili di investimento:

	Bassissimo Rischio	Basso Rischio	Medio Rischio	Alto Rischio
Alta Frequenza	■	□	■	■
Media Frequenza	■	□	□	■
Bassa Frequenza	■	□	□	■
Basissima Frequenza	■	■	□	■

■ Profilo Aggressivo □ Profilo Medio ■ Profilo Prudente

Profilo aggressivo: peso 0%
Profilo medio: peso 5%
Profilo prudente: peso 10%

Nota: la Commissione potrà valutare l'assegnazione di percentuali intermedie nei casi di difficile collocazione del profilo fra medio e prudente.

Regolamento/ I criteri di valutazione


Criteri che determinano l'accesso al rimborso fino al 60%

2) Coerenza profilo di rischio

La coerenza dell'ammontare dell'investimento con il profilo di rischio del cliente può essere stabilita confrontando il **peso dell'investimento** sul totale del patrimonio complessivo presso le banche del Gruppo Intesa Sanpaolo con un **valore limite**.

Per ciascun cliente che accede alla procedura possiamo quindi individuare i seguenti valori:

Valori % massimi in portafoglio	Profilo Medio	Profilo Prudente
Obbligazioni emittenti corporate <u>rated</u>	15%	10%
Obbligazioni emittenti corporate <u>non rated</u>	10%	0%



- Se il peso è inferiore al valore limite il rimborso sarà pari a zero (investimento coerente con il profilo di rischio del cliente).
- Se il peso è superiore al valore limite il rimborso sarà pari a:



Percentuale di rimborso	5%	10%	15%	20%
Eccedenza rispetto Valore limite Profilo Medio	Fino a 20%	Fino a 30%	Fino a 50%	Fino 85%
Eccedenza rispetto Valore limite Profilo Prudente	Fino a 15%	Fino a 25%	Fino a 40%	Fino 90%

Regolamento/I criteri di valutazione

Criteri che determinano l'accesso al rimborso fino al 60%

3) Tipologia di titolo (Rating)

Parmalat:

- per i titoli dotati di rating "Investment grade" 0%,
- per i titoli dotati di rating "Speculative grade" 5%,
- per i titoli non dotati di rating 10%.

Titoli Parmalat senza rating (gli altri in elenco - pag. 23 - hanno rating "Investment grade")

ISIN	TITOLO	TASSO	DIVISA	EMISSIONE	SCADENZA
GB0054047484	Parm. Finanziaria Spa 98/10 5,6%	5,60%	ITL	16-feb-98	16-feb-10
IT0000960044	Parm. Finanziaria Spa 97/07 TV	var	ITL	02-gen-97	02-gen-07
IT0001157202	Parm. Finanziaria Spa 97/07 2A TF/TV	var	ITL	01-ott-97	01-ott-07
KYG693261094	Parm. Capital Fin. LTD FRN 98/2049	var	EUR	02-giu-98	perpetual
XS0073339433	Parm. Brasil 9,125% 97/05	9,125%	ITL	18-feb-97	18-feb-05
XS0074477364	Parm. Brasil 10,2% 97/05	10,2%	ITL	24-mar-97	24-mar-05
XS0084903847	Parm. Cap. Neth. BV 1% 98/05 Conv	1% + riv.	EUR	19-mar-98	31-dic-05
XS0100135770	Parm. Fin. Corp BV 4,25% 99/09FRN	var	EUR	03-ago-99	03-ago-09
XS0072522690	Parm. Brasil 9,75% 97/05	9,75%	USD	06-feb-97	02-gen-05
US70175KD206	Parm. Brasil 9,75% 97/05	9,75%	USD	06-feb-97	02-gen-05
KYG693262084	Parm. Capital Fin. LTD TV 4,51%	var	ITL	02-dic-97	perpetual

Regolamento/ I criteri di valutazione

Criteri che determinano l'accesso al rimborso fino al 60%

4) Ruolo svolto dalla Banca

La banca ha avuto un ruolo nelle seguenti emissioni:

					RUOLO		
TITOLO	TASSO	DIVISA	EMISSIONE	SCADENZA	JointLead	Senior CoLead	CoLead / Manager
Parm. Fin. Corp BV 0% 98/28 ZeroC	zero coup	ITL	18-feb-98	18-feb-28			CARISBO
Parm. Fin. Corp BV 6,25% 00/2005	6,25%	EUR	07-feb-00	07-feb-05	BANCA IMI		
Parm. Fin. Corp BV 7% 00/2007	7,0%	EUR	23-ott-00	23-ott-07	BANCA IMI		
Parm. Fin. Corp BV 6% 01/2006	6,0%	EUR	06-feb-01	06-feb-06	BANCA IMI		

Per l'applicazione della percentuale di rimborso verranno considerati i clienti delle singole banche coinvolte nelle emissioni prima del loro ingresso nel Gruppo ex SPIIMI.

Ruolo attivo: peso 10% (lead manager, joint lead manager)
Ruolo intermedio: peso 8% (senior co-lead)
Ruolo intermedio: peso 5% (co-lead, manager)
Nessun Ruolo: peso 0%

Regolamento/I criteri di valutazione

Criteri che determinano l'accesso al rimborso fino al 60%

5) Informativa fornita alla clientela

Questo aspetto verrà valutato dalla Commissione nel corso della discussione di ciascuna domanda sulla base sia delle dichiarazioni fornite dal cliente sia delle evidenze (ordine di borsa e segnalazione di inadeguatezza).

Informativa adeguata: peso 0%

Informativa incerta: peso 5%

Informativa inadeguata: peso 10%

Regolamento/I criteri di valutazione

Aspetti specifici su alcune emissioni che possono modificare le percentuali di rimborso

TITOLI CONVERTIBILI

Per quanto riguarda i prestiti convertibili, un differente trattamento rispetto a quello degli obbligazionisti ordinari, è motivato dal legame che tali strumenti hanno con l'investimento in capitale di rischio (in particolare, valutazione del premio / sconto rispetto all'acquisto in borsa dell'azione sottostante).

PIANI DI RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE

Nel definire l'importo da liquidare ai clienti si terrà conto del possibile rimborso effettuato direttamente dalla società emittente a seguito di eventuali piani di ristrutturazione o di liquidazione attualmente in corso e quindi non quantificabili con esattezza.

Struttura del documento

Struttura del Protocollo

Premessa

Regolamento

- Disposizioni generali
- Accesso alla procedura
- La Commissione di Conciliazione
- La Segreteria tecnica
- La Procedura
- I Criteri di valutazione

Allegati

Allegato 1

PAESI EMERGENTI

ARGENTINA	LETONIA
BIELORUSSIA	LIBANO
BRASILE	LITUANIA
BULGARIA	MESSICO
CILE	PERU'
CINA REP. POP.	POLONIA
COLOMBIA	ROMANIA
COREA DEL SUD	SLOVACCHIA
COSTA RICA	SLOVENIA
CROAZIA	SUD AFRICA
ECUADOR	THAILANDIA
EGITTO	TURCHIA
ESTONIA	UCRAINA
FILIPPINE	UNGHERIA
GIAMAICA	URUGUAY
HONG KONG	VENEZUELA

Allegato 2

ELENCO PAESI OCSE (*)

AUSTRIA	OLANDA	NUOVA ZELANDA
BELGIO	NORVEGIA	GIAPPONE
CANADA	PORTOGALLO	FINLANDIA
DANIMARCA	SPAGNA	AUSTRALIA
FRANCIA	SVEZIA	IRLANDA
GERMANIA	SVIZZERA	ITALIA
GRECIA	REGNO UNITO	LUSSEMBURGO
ISLANDA	USA	

(*) Sono esclusi alcuni paesi membri OCSE, ma ancora considerati emergenti:

Messico	Rep. Ceca	Ungheria	Turchia
Corea del Sud	Polonia	Rep. Slovacca	

Allegato 3

Lista collocamenti azionari per la privatizzazione di società pubbliche

ISIN	Descrizione	Data IPO - inizio	Data IPO - fine	
	AUTOSTRADE	01/02/1987	28/02/1987	
	BANCA DI ROMA			
	COMIT			
	CREDIT			
	ENEL	01/11/1999	30/11/1999	
	ENI	01/11/1995	30/11/1995	
	FINMECCANICA	01/06/2000	30/06/2000	
	S. PAOLO			
	SNAM RETE GAS	01/12/2001	31/12/2001	
	TELECOM ITALIA	01/10/1997	31/10/1997	